



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA N. 4/12/DIR

**Archiviazione della controversia People & Communication S.r.l. /Fastweb S.p.A.
in materia di accesso/interconnessione alla rete di Fastweb per l'interruzione e
disconnessione dei servizi forniti da parte di Fastweb a People & Communication**

IL DIRETTORE

VISTA la legge del 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge del 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012 e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) e in particolare gli articoli 3 e 12;

VISTA l’istanza del 30 dicembre 2011 della società People&Communication S.r.l. (di seguito People&Communication), acquisita al protocollo n. 0000004 del 2 gennaio 2012, con la quale la predetta società ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione di una controversia con la società Fastweb S.p.A. (di seguito “Fastweb”) ai sensi del Regolamento.

VISTA la nota recante numero di protocollo n. 1692 del 12 gennaio 2012, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle società People&Communication e Fastweb l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le medesime in audizione per il giorno 13 febbraio 2012.

VISTA l’istanza di Fastweb del 9 febbraio 2012, acquisita al protocollo n. 0006498 del 9 febbraio 2012, con la quale la predetta società chiedeva all’Autorità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

procedere all'archiviazione della controversia *de qua*, ai sensi dell'articolo 3 e 12 del Regolamento, allegando a tal fine copia dell'atto di citazione, dinanzi al Tribunale di Milano, notificato a mezzo del servizio postale l'8 febbraio 2012 a People&Communication.

UDITE le parti in data 13 febbraio 2012;

VISTI gli ulteriori atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

CONSIDERATO che il Regolamento, all'articolo 3, stabilisce che: *“se una delle parti propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile”* e definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione ed, in particolare, che l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*.

CONSIDERATO che, nell'istanza di People&Communication, la predetta società chiede all'Autorità di accertare e dichiarare l'illegittimità della disconnessione e/o dell'interruzione dei servizi ULL e SDH forniti da parte di Fastweb nei confronti di People&Communication, nei giorni 18 e 21 luglio 2011, e di riconoscere la responsabilità di Fastweb per tutti i danni causati a People&Communication.

CONSIDERATO che, nell'atto di citazione, Fastweb richiede al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare che People&Communication corrisponda a Fastweb la somma di euro 137.937,44, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora convenzionalmente pattuiti, per il mancato pagamento delle forniture di servizi resi da Fastweb, connessi all'utilizzazione della rete SDH e dei collegamenti ULL di cui People&Communication lamenta la illegittima disconnessione nell'istanza introduttiva della controversia in oggetto.

PRESO atto pertanto che, in ragione di quanto esposto, la controversia instaurata da People&Communication davanti l'Autorità risulta, in parte, rimessa alla cognizione del Tribunale di Milano con l'atto di citazione depositato da Fastweb.

RITENUTO, in ragione delle valutazioni sopra richiamate, che, ai sensi dei sopracitati articoli 3 e 12 del Regolamento, il procedimento debba essere archiviato per improcedibilità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA

1. Il non luogo a procedere della definizione della controversia della società People&Communication S.r.l. con Fastweb S.p.A. in materia di accesso/interconnessione alla rete di Fastweb per l'interruzione e disconnessione dei servizi forniti da parte di Fastweb a People & Communication di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto Regolamento il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.
3. La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 18 giugno 2012

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco